

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 data 18.10.1989	detib.	OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento per l'erogazione di contributi a persone bisognose.
N. 5389 data 14	prot. gen.	

L'anno millenovecento ttantanove addi diciotto di ottobre alle ore 9,00

nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti

e assenti i consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASS.
1) Conti Antonino	X		11) Lombardi Giovanni	X	
2) Abatecola Angelo	X		12) Di Manna Rocco	X	
3) Conti Armando	X		13) Abatecola Luigi		X
4) Caparelli Antonino	X		14) Marcucci Tommaso	X	
5) Carnevale Gasperino	X		15) Di Fonzo Alessandro	X	
6) Manna Romolo	X		16) Lepore Giovanni	X	
7) Pompei Franco		X	17) Delle Cese Giuseppe	X	
8) Carnevale Tommaso	X		18) Torriciani Benito	X	
9) Renzi Giuseppe	X		19) Proietti Massimo	X	
10) Marchitti Domenico	deceduto		20) Di Mugno Giuseppe	X	

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i sigg. consiglieri: -

Assiste il Segretario comunale Dr. Ceccarelli Benedetto

Assume la presidenza CONTI Antonino - Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono designati scrutatori i consiglieri: Delle Cese Giuseppe - Di Mugno Giuseppe e Di Manna Rocco.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la bozza di regolamento per l'erogazione di contributi a persone bisognose così come predisposta dalla Giunta Municipale e composto da n. 15 articoli;

AVUTA Lettura da parte del Presidente del contenuto del medesimo articolo per articolo;

SENTITO il Consigliere di minoranza CONTI Armande il quale ritiene non sufficientemente motivate il contenuto dell'art. 5;

SENTITI gli interventi di altri Consiglieri sul contenuto del restante regolamento con proposte di correzione ed integrazioni per quanto concerne in particolare gli Artt. 3 - 4 - 6 - 11 - 13 - 15;

RITENUTO accogliere le varie proposte al fine di migliorare il contenuto del regolamento medesimo nonché la soppressione dell'Art. 5;

VIS TO il T.U.L.C.P.;

VISTO il D.P.R. 616/77;

Con voti 17 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti unanime

D e l i b e r a

- 1) di approvare, così come approva, articolo per articolo e per intero con le bozze di regolamento Comunale per l'erogazione di contributi nel territorio Comunale, comprendente n. 14 articoli ed allegato alla presente deliberazione, della quale ne forma parte integrante;
- 2) di provvedere, a seguito, di ripubblicazione dopo l'approvazione tutoria, all'inserimento del medesimo nella raccolta dei regolamenti Comunali.-

Summa 56

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE

DI CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE

ALLEGATO DELIBERAZIONE 31 C.C. N. 60 del 19-X-83-

- ART. 1 -

Il presente regolamento concerne la disciplina delle norme relative alle attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e a pagamento e di prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di singoli e di gruppi in particolare e accertate state di bisogno.

- ART. 2 -

I soggetti beneficiari degli interventi assistenziali sono:

- 1) Persone bisognose (Ex ECA);
- 2) Famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto ed ex detenuti;
- 3) Anziani, inabili e portatori di handicap;
- 4) Minori indigenti.

Potranno, altresì, accedere ai benefici assistenziali anche quei soggetti non individuati e indicati per i quali sussistono le condizioni di bisogno.

- ART. 3 -

L'accertamento delle condizioni socio-economiche viene espletato dagli operatori del Servizio Sociale, se esistente, e dal Comando dei VV.UU. mediante apposita relazione scritta, attraverso strumenti di conoscenza il più possibile oggettivi, tali cioè da garantire una reale conoscenza del bisogno che tenga conto della situazione familiare mediante colloqui, visite domiciliari, informazioni indirette, ecc.

- ART. 4 -

L'assistenza alle persone bisognose (ex ECA) consiste nell'erogazione di sussidi saltuari per assicurare un "minimo vitale" di

sopravvivenza ed è rivolta ai cittadini che:

- siano residenti a FICO;
- percepiscano esclusivamente redditi di pensione e siano in condizione, anche temporanea, di bisogno economico in quanto in attesa di pensione di reversibilità, di invalidità, ecc.;
- siano totalmente inabili ad ogni proficuo lavoro per età - oltre i 65 anni - e che abbiano riconosciuto, dalla Commissione Sanitaria Invalidi delle U.U.S.S.LL., una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai 2/3 e che di fatto non svolgono attività lavorativa;
- abbiano tutti i parenti di primo grado in condizioni economiche da non poter provvedere al loro mantenimento e sia dichiarata dall'interessato e accertata dall'operatore competente l'assoluta inesistenza di rapporti con i familiari stessi;
- disoccupati con nucleo familiare a carico in cui nessun convivente gode di altro reddito;

- ART. 5 -

Alle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto e gli ex detenuti che versino in stato di bisogno, l'assistenza viene rogata, di norma, in natura, attraverso buoni viveri, sulla base dello stato di bisogno da accertarsi come previsto al precedente Art. 3, tenuto conto del carico di famiglia.

Restano esclusi dall'assistenza gli ex detenuti appartenenti a nuclei familiari il cui capo famiglia gode di redditi tale da consentirgli di provvedere al loro mantenimento.

Possano essere concessi anche sussidi in denaro " una tantum".

- ART. 6 -

Agli anziani inabili che si trovino in condizioni di assoluta mancanza di cure familiari e perchè privi di parenti e per svariate condizioni contingenti, l'assistenza può erogarsi attraverso:

- servizio sociale svolto a stimolare il mantenimento dei rapporti sociali e sanitari e l'inserimento nella realtà di quartiere nonché a prestare aiuto per lo svolgimento di pratiche varie;
- servizi domestici periodici e giornalieri comprendenti anche quelli di lavanderia;
- pasti a domicilio, solo quando ciò sia indispensabile, stimolando invece la preparazione dei vitte da parte dell'assistito e la consumazione dei pasti nei centri diurni;
- servizio di aiuto per la cura della persona;
- servizio di cure infermieristiche affidate a personale specializzato.

Tutti i servizi sopra descritti sono da effettuarsi da parte di personale specializzato e da Cooperative di servizio che operano nel campo dell'assistenza;

- ricevere presso case di riposo.

Quest'ultima consiste nell'assistere mediante ricovero in strutture protette o case di riposo pubbliche e/o private prevalentemente cittadini anziani per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di fare regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un'attività riabilitativa, e comunque, gravemente non autosufficienti (portatori di totale e parziale invalidità motoria e in stato di debilitazione fisica o grandi senili) per i quali il mantenimento nel proprio nucleo familiare non sia possibile.

Possono altresì essere ammessi cittadini gravemente inabili, secondo i parametri applicati dalla commissione per gli invalidi civili per il riconoscimento dell'invalidità.

Nell'arco delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano e al cittadino inabile, il ricovero in istituto si colloca come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

L'accettazione della domanda di ricovero è subordinata ad una valutazione sociale per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita.

L'Amministrazione provvede all'ammissione in strutture protette e case di riposo di cittadini anziani e gravemente inabili assumendo, per i residenti, a carico dell'Amministrazione Comunale l'onere totale e parziale della relativa spesa, valutate le condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei parenti tenuti a prestare gli alimenti.

L'individuazione dei parenti obbligati a prestare gli alimenti deve essere effettuata secondo quanto indicato dal Codice Civile agli Artt. 433 e seguenti.

Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l'anziano richiedente con il concorso dei suoi redditi da pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" prevista dalle attuali disposizioni e da corrispondersi per 13 mensilità.

- ART. 7 -

Ai minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e a quelli che si trovano in particolari situazioni familiari l'assistenza, ove possibile, si eroga attraverso l'affidamento temporaneo a famiglie disposte ad accoglierli o il ricovero presso istituti educativi assistenziali.

Le condizioni socio-ambientali per determinare l'affidamento provvisorio debbono essere preventivamente valutate dagli operatori sociali.

- ART. 8 -

Le prestazioni di cui ai richiamati Artt. 4 - 5 vengono sospese 45 giorni prima di eventuali consultazioni elettorali, esclusi i referendum.

- ART. 9 -

I soggetti beneficiari di altre forme di assistenza quali contributi (ex ENAOLI), provvidenze di carattere assistenziali già svolte dall'INAIL ect., non possono godere dei sussidi economici di cui ai richiamati articoli.

- ART. 10 -

Alla G.M. è demandato il provvedimento per l'effettiva erogazione dei sussidi economici e in natura sentita l'apposita commissione Consiliare composta di n. 4 consiglieri (di cui n. 2 di maggioranza e n. 2 di minoranza) presieduta dal Sindaco o suo delegato.

- ART. 11 -

I soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta in carta semplice corredata da:

- situazione di famiglia;
- certificato di disoccupazione;
- eventuale certificazione medica;
- eventuali altri doc. -

- ART. 12 -

Per l'erogazione di contributi per l'acquisto di testi scolastici a favore degli alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a famiglie bisognose, l'Ufficio Comunale Competente predisporrà apposite procedure, sulla scorta delle richieste presentate o segnalazioni pervenute dai Presidi delle varie Scuole, con allegate dettagliate informazioni sulle state di bisogno, da parte dei vigili urbani.

Alla G.M. è demandato il provvedimento, per l'erogazione di dette contribuite sentita l'apposita Commissione Consiliare composta di

ai Consiglieri (di cui n. 2 di maggioranza e n. 2 di minoranza) presieduta dal Sindaco e da un suo delegato.

- ART. 13 -

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nel T.U.L.C.P. 03.3.1934 n. 383; 03.6.1937 n. 847; 26.7.1975 n. 354; 22.7.1975 n. 382; D.P.R. 24.4.1977 n. 616 e da ogni altra disposizione di legge in materia.

- ART. 14 -

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione precedente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello dell'avvuta pubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio, da farsi dopo intervenuta approvazione tutaria.

Successivamente il medesimo dovrà essere pubblicizzato, con apposito manifesto, da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di consentire ai cittadini interessati di conoscere le condizioni di bisogno per le quali potranno essere erogati contributi assistenziali. Salvo casi di necessità immediate le richieste di contributo dovranno essere inoltrate all'Amministrazione entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno.-

Letto il presente verbale ad alta ed intelligibile voce, venne approvato dall'adunanza e firmato dal Sindaco, dal Membro Anziano fra i presenti e dal Segretario in conformità dell'art. 301 della anzidetta legge Comunale e Provinciale.

IL SINDACO

[Signature]

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno

14 NOV 1989

ed in merito alla adottata deliberazione reclam pervenne a questo ufficio.

PICO

li 14 NOV 1989

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



Divenuta esecutiva per decorrenza di termini a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza reclami dal al ed invio alla Regione Lazio, Sezione Controllo della Provincia di Frosinone, col n. di Prot.

Non è pervenuto decreto di annullamento.

....., li

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

VISTO: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Eni Locali nella sezione di controllo sugli atti del Consiglio Comunale
con decisione n. 40524
presente provvedimento:
F.to Il Funzionario